

FAQ – ELEZIONI CONSORTILI

Quali consorziati possono esercitare il diritto di voto?

L'esercizio del diritto di voto, limitatamente alle elezioni indette dai Commissari Regionali nominati per la Gestione Straordinaria di cui all'art. 20 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, è regolamentato dall'art. 4-bis dello stesso articolo come modificato dall'art. 13, commi 1 e 2, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1, il quale recita *“In sede di prima applicazione, al termine della gestione commissariale, al fine di consentire il rinnovo delle cariche consortili, si intendono aventi diritto al voto i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5 che sono in regola con il contributo consortile con riferimento agli avvisi di pagamento emessi per l'anno in corso, comunque comunicati.”*

Pertanto, **possono esercitare il diritto di voto tutti i consorziati che sono in regola con i pagamenti del contributo consortile per l'anno in corso comunque comunicati.** In presenza di avvisi di pagamento contenenti più rate, la regolarità è conseguita se le rate scadute alla data delle elezioni sono state regolarmente pagate. Possono esercitare il diritto di voto anche i consorziati che hanno rateizzato o dilazionato i pagamenti, con le modalità previste dai regolamenti consortili e che sono in regola con i piani di rateizzazione ivi previsti.

Quali consorziati possono candidarsi alle elezioni?

Possono essere candidati di ciascuna sezione gli iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto della sezione stessa come previsto dal comma 1 dell'art. 18 dello Statuto consortile.

I consorziati che intendono candidarsi, tuttavia, non devono incorrere nelle cause di incandidabilità previste dall'art. 9 dello Statuto. Nello specifico, limitatamente alla causa di incandidabilità prevista dalla lettera i) del citato art. 9, comma 1, **incorrono in situazione di incandidabilità i consorziati che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.** Pertanto, **i soggetti che hanno posizioni debitorie riferite alle annualità precedenti a quella delle elezioni, pur potendo esercitare il diritto di voto, non possono accedere alle cariche elettive.**

Quali requisiti devono possedere i sottoscrittori delle liste sezionali?

I requisiti dei sottoscrittori dei candidati sono disciplinati dal comma 5 dell'art. 8 dello Statuto consortile, il quale prevede che le liste sezionali *“sono presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, tutti aventi diritto al voto della sezione e in regola con il pagamento del contributo consortile”*.

Per tali soggetti non trova applicazione l'art. 4-bis della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, ma, parimenti alla disciplina dell'elettorato passivo, permangono i limiti imposti dal dettato statutario. **Non possono, sottoscrivere candidature alle elezioni consortili i soggetti che non sono in regola con i pagamenti dei contributi anche se riferiti a precedenti annualità.**

Quanti sono i candidati di ciascuna lista sezionale?

L'art. 8, comma 11, dello Statuto prevede che *“I candidati alle liste sezionali devono essere: a) almeno 2 e non più di 3 per la prima sezione; b) almeno 3 e non più di 5 per la seconda sezione; c) almeno 2 e non più di 4 per la terza sezione”*.

L'art. 18, comma 8, dello Statuto prevede *“Le elezioni avranno luogo e saranno ritenute valide purché le liste sezionali dei candidati, sebbene non riguardanti tutte le sezioni, abbiano, nel complesso, un numero di candidati non inferiore a 10. [...]”*.

L'art. 7, comma 11, della L.R. 45/2019 come modificato dall'art. 2, comma 18, lett. a) L.R. 3 novembre 2022, n. 29, prevede che ***“I candidati alle liste sezionali sono: a) 1 per la prima sezione; b) 4 per la seconda sezione; c) 3 per la terza sezione”***.

Tenuto conto l'art. 19, comma 1, della L.R. 45/2019 prevede che *“I Consorzi di bonifica uniformano ed adeguano i propri statuti alle previsioni della presente legge”* **la disciplina della composizione delle liste dei candidati cui far riferimento è quella contenuta nella richiamata L.R. 45/2019** come modificata con la legge L.R. 3 novembre 2022, n. 29.

Chi sono i soggetti incandidabili oggetto della lettera d) dell'art. 9 dello Statuto?

L'art. 9, comma 1, dello Statuto prevede alla lettera d) che *“i dipendenti di Organi e Istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio”*.

Pertanto, i dipendenti della Regione assegnati ai Dipartimenti cui compete il compito di vigilanza sull'amministrazione del Consorzio (Dipartimento Agricoltura) non possono essere candidati alle elezioni consortili.

Sono altresì incandidabili i dipendenti di Organi Statali o Regionali cui sono demandate funzioni di controllo sulla gestione del Consorzio dalle quali posano derivare sanzioni amministrative o segnalazioni di reato.
